

COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento

Via A. Ferrazza n. 54

Tel. 0465/804505 – Fax 0465/804854

e-mail: bocenago@comuni.infotn.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 18.03.2002**

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA
- ART. 4: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E LE CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 5: OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 6: MODALITA' PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART. 7: SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI
- ART. 8: COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SUL SUOLO PUBBLICO.
- ART. 9: AUDIZIONI, TRATTENIMENTI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE
- ART.10: LUMINARIE
- ART.11: ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEI CENTRI ABITATI

- ART.12: SGOMBERO DELLA NEVE
- ART.13: DIVIETO DI ATTIVITA' E MESTIERI SUL SUOLO PUBBLICO
- ART.14: DIVIETO DI VOLANTINAGGIO
- ART.15: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART.16: OPERAZIONE DI VUOTATURA E SURGO DI FOSSE STAGNE
- ART.17: COLLOCAMENTO DI CARTELLI, ISCRIZIONI, LAPIDI E TARGHE COMMEMORATIVE
- ART.18: ORNAMENTO ESTERNO DEI FABBRICATI
- ART.19: RAMI E SIEPI
- ART.20: RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- ART.21: VIALI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.22: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART.23: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART.24: TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI
- ART.25: UTILIZZO DI STRUMENTI SONORI
- ART.26: SUONATORI AMBULANTI
- ART.27: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

- ART.28: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
ART.29: PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

TITOLO 5 : ANIMALI

- ART.30: CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI
ART.31: PULIZIA DEI LUOGHI E LOCALI PUBBLICI DALLA DEIEZIONE DI ANIMALI
ART.32: RECUPERO DI CANI VAGANTI
ART.33: DISTURBO DA ANIMALI

TITOLO 6. DISCIPLINA PER L'ACCUMULO E LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI O LETAME

- ART.34: ACCUMULO DI LETAME O LIQUAMI
ART.35: SPARGIMENTO DI LIQUAMI O LETAME
ART.36: PULIZIA DELLA SEDE STRADALE
ART.37: LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE
ART.38: PERIODI DI DIVIETO DI SPARGIMENTO DI LIQUAMI O LETAME
ART.39: ZONE DI DIVIETO DI SPARGIMENTO DI LIQUAMI O LETAME

TITOLO 7 : VARIE

- ART.40: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART.41: ACCATTONAGGIO
ART.42: ARTISTI DI STRADA
ART.43: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART.44: CAROVANE DI NOMADI
ART.45: MANIFESTAZIONI CON CORTEI
ART.46: PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI

TITOLO 8 : SANZIONI

- ART.47: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI
ART.48: RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D' UFFICIO
ART.49: SEQUESTRO E CUSTODIA DELLE COSE
ART.50: SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA CONCESSIONE
ART.51: ENTRATA IN VIGORE.

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 : Finalità**

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
3. Le norme del presente Regolamento per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, possono accedere agli atri, scale, stabili, botteghe, negozi, spacci, laboratori, officine, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di accertare ogni violazione amministrativa e di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.

Art. 4 : Disposizioni di carattere generale per le licenze e le concessioni previste dal presente Regolamento.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

1. Personalmente la titolare.
2. Senza pregiudizio dei diritti di terzi.
3. Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data.
4. Con riserva all'amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, a suo insindacabile giudizio i benefici concessi.
5. Con facoltà di sospensione o revoca in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento dovranno essere redatte in competente bollo.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Art. 5 : Occupazione del suolo pubblico**

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento.

Art. 6 : Modalità per il carico e scarico delle merci

1. Salvo quanto previsto dalle ordinanze sindacali che disciplinano la circolazione e la sosta veicolare ai sensi dell'art. 7 D.L.vo. n.285/1992, le autorizzazioni per il carico e lo scarico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. Nel caso in cui tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, la quale può subordinarlo all'osservanza di speciali modalità o anche negarlo per motivi di tutela della circolazione o di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine ed evitando danni al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da parte di chi ha effettuato le operazioni suddette.

4. In caso di inosservanza, provvederà direttamente l'Autorità Comunale salvo rivalsa di spese nei confronti degli inadempienti.

Art. 7 : Scarico di rottami e detriti

E' vietato scaricare sul suolo pubblico rottami e detriti di qualsiasi specie, se non nei luoghi appositamente designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto, nel centro abitato, di materiale proveniente da demolizioni, o scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o spolverio.

Art. 8 : Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa davanti ai negozi o esercizi pubblici, purchè non in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine potranno essere occupati nella misura e con le modalità previste dal Codice della Strada. L'amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le misure di cui sopra fossero rispettate, quando vi siano particolari ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o per altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie collocati davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi e decorosi.

Art. 9 : Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme restando le prescrizioni della legge di P.S., circa il rilascio di licenze per spettacoli all'aperto sul suolo pubblico, non potranno essere eretti palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi ecc. senza specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Prima dell'utilizzo per il pubblico, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 10 : Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma a semplice comunicazione scritta al Comune, dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dalla competente Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade del comune, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere usati come supporti gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di pericolo o precarietà. E' comunque vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici o sui monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso del proprietario.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alle vie all'interno del centro abitato (escluse le traverse di strade statali o provinciali) devono essere collocate in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo per qualsiasi veicolo in transito.
4. Chiunque esegua i lavori di cui sopra, deve presentare al comune una dichiarazione di un tecnico qualificato che attesti la rispondenza degli impianti e delle strutture alle norme di sicurezza e che salvaguardi la pubblica incolumità. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione di dette strutture sono interamente a carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 11 : Atti vietati sul suolo pubblico.

Sul suolo pubblico è vietato:

- Lavare i veicoli
- Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o agli animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, nonché lo scoppio di petardi.
- L'uso di pattini o trampoli, il lancio di pietre o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose.
- Scaricare acque o liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private.
- Gettare e immettere nelle fontane o vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
- Bagnarsi, lavarsi, o effettuare qualsiasi altra operazione di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche.
- Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, sotto i portici, nelle piazze, sui marciapiedi recando intralcio o disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso.
- Creare disturbo al regolare svolgimento delle attività che vengono effettuate all'interno di strutture pubbliche o ad uso pubblico, o utilizzare le stesse in modo difforme da quello stabilito.

- Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune.
- E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- La violazione alle norme del presente articolo comporta oltre alla sanzione amministrativa l'obbligo di cessare immediatamente l'attività illecita.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 12 : Sgombero della neve.

1. I proprietari o gli amministratori o conduttori di edifici o negozi a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve o dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze che possano cadere sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di asportare la neve ivi depositata.
4. E' vietato ammassare la neve a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e, la stessa non può essere successivamente sparsa sul suolo pubblico.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici o negozi, agli amministratori o conduttori degli stessi, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6.

Art. 13 : Divieto di attività e mestieri sul suolo pubblico

E' vietato esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

Art. 14 : Divieto di volantaggio

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto di volantini pubblicitari o l'applicazione degli stessi sui veicoli in sosta, sui muri, sugli alberi o comunque al di fuori degli spazi ad essi appositamente destinati.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 15 : Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, dei portici, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono provvedere alla manutenzione di coperture, cornicioni, rivestimenti ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni qual volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. Chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari o locatari o concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei numeri civici e delle insegne.
4. E' vietato disegnare sui muri esterni, insudiciare, macchiare, tingere con colori o altro materiale i muri e le porte esterne degli edifici i monumenti e i manufatti pubblici.
5. E' altresì vietato modificare, insudiciare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici salvo quanto previsto dal C.d.S.
6. I proprietari di edifici devono mantenere gli stessi in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana sul suolo pubblico. Le acque piovane che sciolgono dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici fino al piano terra e incanalate nell'apposita fognatura. Eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
7. I proprietari o locatari o concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri ecc. Devono inoltre provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi o aree di pubblico passaggio.

La violazione alle norme del presente articolo comporta, oltre alla sanzione amministrativa l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 16 : Operazioni di vuotatura e spurgo di fosse stagne.

Le operazioni di spurgo di fosse stagne e biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

Art. 17 : Collocamento di cartelli ed iscrizioni, lapidi o targhe commemorative.

1. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale o storica, non è di regola consentita l'apposizione di iscrizioni o insegne. Tuttavia potrà concedersi caso per caso che l'apposizione sia fatta in modo tale che armonizzi con il carattere artistico del fabbricato.
2. Prima di collocare targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze o in ogni altro luogo pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Per le installazioni non autorizzate sarà disposta la rimozione a cura del competente Ufficio entro 10 giorni dall'accertamento a cura del trasgressore, e, in difetto provvederà l'Amministrazione comunale con successivi addebito delle spese.

Art. 18 : Ornamento esterno ai fabbricati.

1. Gli oggetti di ornamento (quali vasi da fiore, tende, ombrelloni da sole ecc.) posti sulle finestre o sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiore posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

Art. 19 : Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qual volta si crei una situazione di pericolo o intralcio a cura dei proprietari o dei locatari.
2. Gli stessi hanno l'obbligo di rimuovere e debitamente smaltire i residui delle potature.

Art. 20 : Raccolta dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere disposti esclusivamente all'interno degli appositi contenitori raccolti in sacchi o buste ben chiusi. E' vietato deporre o lasciare in qualsiasi ora del giorno e della notte rifiuti, spazzatura, avanzi di demolizione in tutti gli spazi pubblici o comunque aperti al pubblico.
2. E' istituita un'area per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti di origine domestica e provenienti da locali o luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Non è consentito depositare rifiuti provenienti da attività produttive.
3. L'orario di apertura al pubblico dell'area per la raccolta dei rifiuti sarà indicato con apposito provvedimento e riportato all'esterno dell'area stessa.

Art. 21 : Viali, parchi e giardini pubblici

Nei viali, parchi e giardini pubblici è vietato:

1. Introdursi nelle zone riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli o altri animali, escluso i cani, regolamentati con un successivo apposito articolo;
2. Guastare o lordare le panchine, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie ecc;
3. Collocare baracche, tende o altre cose fisse o mobili, o comunque accamparsi o occupare i pubblici luoghi;
4. Dedicarsi a giochi che possano recare danni o molestie alle persone o che comunque siano espressamente vietati dalla pubblica Autorità;
5. Svolgere competizioni sportive, salvo espressa autorizzazione;
6. Accendere fuochi;
7. Gridare, cantare ad alta voce ovvero usare strumenti musicali o apparecchiature con intensità di volume tali da creare molestia o disturbo al riposo delle persone.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso di tricicli, biciclette, macchinine a pedali o elettriche purchè non arrechino disturbo.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE**Art. 22 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto**

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre o cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire all'aperto attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura o sabbatura, senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri o vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 23 : Accensione di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
- 1bis *E' inoltre fatta salva la combustione dei residui vegetali prodotti in orti e giardini, nonché nelle colture arbustive, frutticole e viticole, in quanto normale pratica agronomica, nei limiti e con le modalità fissate dalla normativa provinciale in materia. E' sempre facoltà del Comune sospendere o vietare la bruciatura degli scarti in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche e/o ambientali non favorevoli, ovvero disporre il differimento delle operazioni allorchè sia necessaria una programmazione delle medesime¹.*
2. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo è fatto obbligo di spegnerlo.
3. Per l'accensione di fuochi artificiali in occasione di feste o ricorrenze, oltre all'autorizzazione da parte degli uffici di p.s., deve sempre essere richiesta l'autorizzazione dell'Autorità Comunale competente che la accorderà dettando le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti, previo parere e sotto stretta sorveglianza del Comando Corpo Volontari V.F.
4. Lo sparo dei fuochi artificiali potrà avvenire esclusivamente a 150 metri dall'abitato, in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto della normativa provinciale.

Art. 24 : Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi

1. Il trasporto di oggetti incomodi e pericolosi deve effettuarsi previa adozione delle opportune cautele in modo da evitare danni alle persone.
2. Il trasporto di ferri acuminati e vetri che eccedono la lunghezza di cm. 50 non può essere effettuato se alle estremità non sono stati collocati gli opportuni ripari.
3. E' vietato attraversare luoghi abitati con faci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

Art. 25 : Utilizzo di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori che possano recare disturbo al riposo o al lavoro dei cittadini.
2. In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha la facoltà di disciplinare l'uso di strumenti o macchine che emanino suoni o rumori dalle pubbliche strade.
3. Sono altresì vietate le grida, gli schiamazzi e i canti sulle pubbliche vie, specialmente nelle ore notturne, nonché le grida e i suoni nei pubblici locali.

Art. 26 : Suonatori ambulanti

1. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di luoghi dove costituiscano disturbo (scuole, ospedali, case di riposo ecc.)
2. Gli esercenti il mestiere di cantante e suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore ecc. devono munirsi delle prescritte autorizzazioni ed attenersi alle disposizioni che verranno loro impartite dall'Autorità comunale.
3. Chi utilizza, per la propria attività, altoparlanti o strumenti simili, il cui suono si propaga all'esterno dei locali, deve essere in possesso di autorizzazione. Il livello di pressione sonora deve essere contenuto nei limiti della normativa vigente.

Art. 27 : Attività produttive ed edilizie rumorose.

1. Chi esegue lavori con l'uso di macchinari industriali e similari (motocompressori, gruppi elettrogeni, idrodemolitori, martelli pneumatici, escavatori idraulici ecc.) dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche alla vigente legislatura in materia.
2. In deroga alla legge n.447/95 e alla L.P. 10/98 ed al D.P.G.P. 43-115/98, le attività a carattere temporaneo svolte all'aperto in cui sono compresi i cantieri edili, i lavori di giardinaggio con macchinari per il taglio dell'erba o che comunque comportano l'impiego di macchinari rumorosi, possono essere effettuati dal lunedì la sabato:
 - **Dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00**
 - **Nel restante periodo: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.**Nelle domeniche e festivi:
 - **Dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00**
 - **Nel restante periodo: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.**
3. Per particolari esigenze lavorative, al di fuori di dette fasce orarie, potrà essere rilasciata, dietro espressa richiesta scritta e motivata dall'interessato, apposita autorizzazione in deroga.

¹ Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 19.05.2009.

4. E' vietato l'uso di strumenti musicali, apparecchi radiofonici e di riproduzione musicale nelle pubbliche piazze, dalle ore 23.00 alle ore 07.00. Per particolari manifestazioni a carattere turistico e folkloristico, può essere concessa dal Sindaco autorizzazione in deroga per l'esercizio dell'attività in orari diversi.
5. Nelle vicinanze di scuole, ospedali, istituti religiosi e di educazione, è assolutamente vietato l'esercizio di attività che rechino disturbo salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi dall'Autorità competente.
6. In ogni caso dovranno essere sempre adottate le opportune cautele al fine di evitare che le attività arrechino disturbo alla quiete pubblica (art. 659 C.P.)
7. Gli uffici comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti perché vengano eliminati o ridotti i rumori stessi.

Art. 28 : Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dalla Legge 447/95 art. 3 comma 1, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Per quanto concerne l'uso di dispositivi antifurto installati sui veicoli si applicano le norme del C.d.S.

Art. 29 : Produzione di odori, gas, vapori nauseanti ed inquinanti.

1. E' vietato produrre e diffondere odori, gas, vapori, nocivi alla salute pubblica, nauseanti od inquinanti.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richieda prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di inosservanza e recidiva, disporre la sospensione dell'attività nociva.

TITOLO 5. ANIMALI

Art. 30 : Custodia e alimentazione di animali

1. E' vietato lasciar vagare liberamente animali di qualsiasi specie sulle aree pubbliche e di pubblico transito. Il proprietario o chiunque abbia in custodia animali, deve adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare danno, pericolo o disturbo alla collettività. A tale scopo è tenuto ad usare guinzagli, catene, museruole, cavezze o quant'altro possa servire a trattenere l'animale ed impedirgli che possa nuocere.
2. I cani devono essere tenuti al guinzaglio. L'uso della museruola non esclude l'obbligo di tenere gli stessi al guinzaglio. Non possono essere condotti in parchi o luoghi destinati ai giochi dei bambini ai cui ingressi è posta segnaletica di divieto. E' inoltre vietato introdurre cani od altri animali in locali adibiti a pubblici uffici, scuole, nei locali destinati alla preparazione, deposito, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti.
3. Nei luoghi aperti al pubblico, in presenza di altri animali, di persone o di veicoli in movimento, il guinzaglio non deve superare la lunghezza di mt. 1.50.
4. Dal presente articolo sono esonerati gli animali da guida per i ciechi (legge 376/1988), i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando siano utilizzati per servizio.
5. I cani, in rapporto alla loro dimensione, alla forza e al grado di aggressività, devono essere condotti da persone in condizioni fisiche adeguate.
6. Nei luoghi privati, dove i cani vengono lasciati liberi, occorre che vi sia un'idonea recinzione che impedisca qualsiasi interferenza con chiunque transiti su aree limitrofe di pubblico passaggio. E' fatto obbligo al proprietario o detentore di cani lasciati liberi in proprietà private, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati all'esterno della proprietà stessa.
7. Sono fatti salvi i comportamenti di animali che possano costituire reato, qualora dal fatto sia derivato un danno a terzi.

Art. 31 : Pulizia dei luoghi e locali pubblici dalla deiezione di animali

1. Il custode di animali è tenuto alla rimozione degli escrementi con apposita attrezzatura.
2. I contenitori usati sono del tipo a tenuta stagna e devono essere depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti domestici, nei cestini pubblici o in appositi contenitori che fossero all'uopo installati nelle piazze e nei parchi pubblici.
3. Chiunque conduca animali su aree pubbliche deve avere con sé idonea attrezzatura in grado di permettere l'immediata rimozione di eventuali escrementi. E' vietato permettere ai cani di sporcare i muri o altre parti di edifici o monumenti.

Art. 32 : Recupero di cani vaganti

1. E' vietato lasciar vagare liberi i cani su area pubblica o aperta al pubblico transito e, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente articolo per la violazione commessa, detti animali saranno catturati e dati in custodia.
2. Il cane, per il quale entro sei mesi dalla cattura, non sia stata richiesta la restituzione, potrà essere affidato a persona diversa dal proprietario, a cura del responsabile del servizio di recupero.

Art. 33 : Disturbo da animali

1. E' vietato detenere animali che producano odori o rumori tali da arrecare disturbo. Il possessore di animali deve adottare gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 659 C.P., gli organi preposti, qualora accertino che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici o disturba, ne ordinano il ricovero in locali chiusi o l'allontanamento.

TITOLO 6. DISCIPLINA PER L'ACCUMULO E LO SPARGIMENTO DEI LIQUAMI E DEL LETAME**Art. 34 : Accumulo di liquami e letame**

1. I liquami degli allevamenti zootecnici prima della loro utilizzazione devono essere raccolti in vasche a completa tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati.
2. I bacini o vasche di accumulo del liquame o letame, se aperti devono essere recintati ed ubicati ad una distanza di almeno 150 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.
3. Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie o piccoli recipienti). Tali accumuli devono essere predisposti in modo tale da evitare le dispersioni di colaticcio sul suolo, nelle acque e sulle strade pubbliche.

Art. 35 : Spargimento di liquami e letame

1. Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fertilizzanti organici dovrà essere effettuato in modo da assicurare un'adeguata distribuzione atta a garantire che le acque superficiali o sotterranee non subiscano degradazione o danno.
2. E' vietato lo spargimento dei fertilizzanti organici sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi dall'uomo, fatta eccezione per i fertilizzanti organici che non contengano sostanze tossiche, bioaccumulabili o non biodegradabili i purchè direttamente utili alla produzione agricola.
3. All'atto dello spargimento di liquami o letame, si dovrà evitare qualsiasi tipo di ruscellamento dello stesso.

Art. 36 : Pulizia della sede stradale

1. I proprietari dei mezzi ed attrezzature per il trasporto di liquami o di letame, dovranno curare che il materiale trasportato non si sparga per strada. In caso contrario i proprietari dovranno provvedere all'immediata pulizia delle sede stradale. In difetto, provvederà l'Amministrazione comunale addebitando agli interessati le relative spese, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo.

Art. 37 : Lavaggio delle attrezzature agricole.

1. E' vietato il lavaggio delle attrezzature indicate nell'art. 39 nei centri abitati, ad esclusione delle sedi dell'azienda agricola, in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, fontane pubbliche, e nell'area di rispetto dell'opera di presa degli acquedotti.

Art. 38 : Periodi di divieto di spargimento di liquami o letame.

1. E' fatto divieto di spargimento di liquami o letame durante i seguenti periodi dell'anno:
 - Dal giovedì santo al mercoledì (compreso) successivo alla Pasqua
 - Dal 01 luglio al 31 agosto;
 - Dal 26 ottobre al 04 novembre;
 - Dal 20 dicembre al 10 gennaio.

Art. 39 : Zone di divieto di spargimento di liquami o letame.

1. E' fatto divieto di spargimento di liquami o letame:

- All'interno dei centri abitati, fatta eccezione per l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- Per una fascia di rispetto dei nuclei abitativi di metri 50, escluso lo spargimento di letame maturo;
- Nelle aree di protezione di sorgiva, pozzi od opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalle vigenti norme urbanistiche;
- Per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di metri 10;
- Per una fascia di rispetto delle strade statali, provinciali o comunali di metri 2;
- Sui terreni coperti di neve;
- In quantità tali che, in rapporto alla pendenza del terreno diano luogo a fenomeni di ruscellamento.

TITOLO 7. VARIE

Art. 40 : Raccolte di fondi, materiale e vendite di beneficenza

1. La raccolta di fondi, materiale quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario effettuata su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. La raccolta di fondi o materiale può essere effettuata esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Ente o Associazione.
3. Chi effettua la raccolta di fondi o materiale deve essere in possesso di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Ente o Associazione.

Art. 41 : Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

Art. 42 : Artisti di strada

1. Non può essere esercitata l'attività di "artisti di strada" senza che sia stata precedentemente rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale, anche se gli interessati siano muniti del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi.
2. Il competente ufficio comunale individuerà ed assegnerà i luoghi per effettuare gli spettacoli e, in caso di utilizzo di spazio pubblico dovrà essere richiesta autorizzazione per l'uso del suolo pubblico.
3. E' comunque in ogni caso vietato, importunare i passanti con offerte di merci o di servizi o attirare l'attenzione con grida e schiamazzi.

Art. 43 : Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e tutte le altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi tipo di campeggio e/o attendamento.
2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque.
3. Gli operatori di Polizia di cui all'art. 57 C.P.P. sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli.

Art. 44 : Carovane di nomadi

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la sosta di carovane di nomadi, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica.
2. Gli operatori di Polizia di cui all'art. 57 C.P.P. sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione al fine di assicurare l'immediato sgombero dell'area, mediante ordinanza del Sindaco.

Art. 45 : Manifestazioni con cortei.

1. I cortei funebri, muovendo dalla Chiesa Parrocchiale o dall'abitazione dell'estinto devono rispettare eventuali disposizioni impartite dalla Pubblica Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale fino al raggiungimento del luogo ove il corteo viene sciolto.

Art. 46 : Processioni – manifestazioni

1. Le processioni, sfilate con banda o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli, devono essere in possesso di autorizzazione dell'Autorità Comunale e seguire itinerari precedentemente concordati e comunque non in contrasto con la segnaletica stradale.
2. Per concerti bandistici o manifestazioni all'aperto deve essere richiesta la prescritta autorizzazione.
3. Concerti bandistici e simili che si svolgano all'aperto possono tenersi fino alle ore 23.00, per un'eventuale protrazione di orario deve essere richiesta specifica autorizzazione.

TITOLO 8. SANZIONI

Art. 47 : Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia previsto come violazione da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **EURO 25.00** a un massimo di **EURO 250.00** e l'importo da versare dal trasgressore, per ogni violazione, sarà determinata mediante la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni².

Art. 48 : Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.54 D.L.vo 18 agosto 2000 n.67, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 49 : Sequestro e custodia di cose

1. Gli ufficiali ed agenti di P.G., all'atto dell'accertamento dell'infrazione, procedono, se ricorrono gli estremi, al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione, nonché al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata in solido per l'infrazione.
2. Nell'effettuazione del sequestro devono essere osservati i modi e i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria ed in materia, devono essere osservate le norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le cose sequestrate sono conservate a cura del Comune.
4. Il relativo verbale deve essere trasmesso senza ritardo all'Autorità competente.

Art. 50 : Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione, è inflitta la sospensione della stessa nei seguenti casi:
 - Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguente al comportamento illecito;
 - Per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si protrae sino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni.

Art. 51 : Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie con esso disciplinate ed in contrasto con lo stesso.

² Periodo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 19.05.2009.

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 di data 18.03.2002, pubblicato all'Albo Pretorio a termini dell'art. 100 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con d.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L per quindici giorni consecutivi dal 19.03.2002 al 04.04.2002, e divenuto esecutivo il 05.04.2002.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 di data 19.05.2009, pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi e divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con d.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L in data 08.06.2009.

